

TI_GERICHTE 52.1997.183 vom 26. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.183

FR: TI_GERICHTE 52.1997.183 du 26 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.183 del 26 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. 1.4. L'art. 8 CEDU garantisce invece il rispetto della vita privata e familiare. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che ha diritto di risiedere in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Nella fattispecie le ricorrenti sostengono implicitamente di avere mantenuto con la madre un legame intenso e vivo, anche se le sole prove versate agli atti (innanzi al Consiglio di Stato) a sostegno della tesi ricorsuale consistono nella fotocopia del passaporto di _____ attestante la sua visita a Santo Domingo nei periodi 1 gennaio/3 febbraio 1992, 10 gennaio/14 febbraio 1993, 16 dicembre 1993/3 febbraio 1994 ed inoltre nella dichiarazione di svariati conoscenti secondo cui la predetta assicurava il sostentamento delle figlie. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega le ricorrenti alla madre. In effetti, per le ragioni che seguono (cfr. consid. 3), le decisioni impugnate non disattendono comunque l'art. 8 CEDU. 1.5. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAm) e la legittimazione delle insorgenti certa (art. 43 PAm).

L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. 2.1. A determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 4 Cost, nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve infatti condurre, segnatamente, a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti

amministrativi negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178). 2.2. La domanda di un permesso di dimora o domicilio inoltrata dalle ricorrenti è del 18 ottobre 1995/17 gennaio 1996. Essa è pertanto di appena un anno posteriore alla decisione 11 ottobre 1994 con cui la sezione degli stranieri aveva respinto per la prima volta l'analoga richiesta formulata il 15 luglio precedente. A tal punto che nella decisione 7 marzo 1996 la detta sezione, che pur aveva dato seguito completo anche a questa nuova pratica, si limita sostanzialmente a rinviare ai motivi adottati nella precedente risoluzione. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di esaminare la portata di tali eventi nell'ambito della verifica della ricevibilità del gravame inoltratogli il 26 marzo 1996: ricevibilità che, a questo punto, poteva essere ammessa solo se dopo la prima decisione dipartimentale si fosse realizzato un mutamento notevole delle circostanze legittimante un suo riesame. Il Governo ha invece direttamente proceduto ad una verifica di merito completa della decisione dipartimentale. In applicazione dell'art. 65 cpv. 4 PAm il Tribunale è costretto a rinunciare a sindacare questa scelta, già per il fatto che essa è più favorevole alle ricorrenti che non la soluzione contraria, consistente nella reiezione in limine dell'impugnativa in difetto di sussistenza di motivi di riesame della decisione 11 ottobre 1994. 3. 3.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto d'essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ripetutamente affermare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a).

E. 3.2

Come risulta dall'esposizione dei fatti _____, cittadina dominicana nata il _____, è arrivata in Svizzera il 3 settembre 1990, per trascorrervi delle vacanze presso una cugina. Durante questo periodo ha conosciuto _____, cittadino svizzero domiciliato a _____, con il quale è convolata a nozze il 22 novembre successivo, acquisendo il cognome del marito e la nazionalità svizzera. La comunione domestica tra i coniugi è tuttavia durata solo qualche settimana al massimo ed il matrimonio è stato in seguito sciolto per divorzio con sentenza 19 gennaio 1995 del pretore del distretto di Lugano. _____ è madre di quattro figli, tutti cittadini della Repubblica di Santo Domingo, parimenti nati e cresciuti in quello Stato e che portano il cognome che la madre aveva da nubile, ovvero _____: _____, nata il _____, _____, nata il _____, _____, nata il _____, e _____, nato il _____. Venendo in Svizzera, _____ ha affidato i predetti figli alle cure dei nonni materni, assicurando il loro mantenimento mediante invio di somme di denaro. Il padre dei minori

non si è mai occupato degli stessi. Le ricorrenti, ovvero la figlie maggiori _____ e _____, interessate al conseguimento del controverso permesso di risiedere presso la madre, hanno sostenuto innanzi al Consiglio di Stato che per problemi di salute i nonni non possono più occuparsi di loro (secondo le indicazioni delle ricorrenti, il nonno è frattanto deceduto). _____ non ha, per il rimanente, fornito ulteriori informazioni sulle sue relazioni con le menzionate figlie tra la fine dell'estate del 1990, quando è venuta in Svizzera, e l'autunno 1995, quando ha inoltrato la domanda di rilascio di un permesso di dimora o domicilio a favore delle stesse. La documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti unicamente la sua visita a Santo Domingo nei periodi 1 gennaio/3 febbraio 1992, 10 gennaio/14 febbraio 1993, 16 dicembre 1993/3 febbraio 1994 ed inoltre che essa ha assicurato il sostentamento dei figli. Una volta arrivate in Svizzera il 20 settembre 1995 in forza di un permesso di soggiorno temporaneo a scopo di visita di 80 giorni di durata le ricorrenti hanno frequentato a _____ gli anni scolastici 1995/96, 1996/97 ed, attualmente, 1997/98. Quest'ultimo anno la figlia maggiore _____ ha iniziato il tirocinio professionale di parrucchiera.

E. 3.3

Le ricorrenti, che alla data di inoltra della domanda di permesso di dimora o domicilio avevano oltre 15 rispettivamente 14 anni, sono dunque nate e cresciute nella Repubblica di Santo Domingo, dove vivono ancora la nonna e 2 fratelli. In quello stato esse possiedono i legami sociali e culturali ed è pure in quel paese che hanno ricevuto un'istruzione. Negli ultimi 5 anni hanno vissuto con i nonni. Il fatto che questi, per motivi di salute (il nonno, come detto, sarebbe frattanto deceduto), non si possono più occupare delle stesse, non costituisce una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la loro venuta in Svizzera: nulla impedisce _____ di rientrare nello Stato di origine per occuparsi dei figli. Del resto - e la circostanza appare di particolare rilievo - se veramente la nonna non fosse più in grado di gestire i 4 abbiatici, allora avrebbero assai più bisogno delle cure e della presenza materna (e quindi di raggiungere la madre, sgravando di conseguenza la nonna) i figli minori _____ e _____ che non le ricorrenti. _____ si è infine separata volontariamente da _____ e _____ anni fa' (estate 1990) e dagli atti risulta che essa abbia mantenuto con esse delle relazioni a carattere prevalentemente economico, se si prescinde dalle tre brevi visite a Santo Domingo. La madre delle ricorrenti, divenuta cittadina svizzera due mesi dopo la sua venuta nel nostro paese, non ha oltretutto nemmeno chiesto subito il rilascio del controverso permesso di dimora o domicilio a favore delle figlie, ma ha atteso almeno 4 rispettivamente 5 anni. In queste circostanze può dunque essere tutelato l'assunto delle autorità inferiori secondo cui il controverso permesso è stato chiesto non tanto per permettere il ricongiungimento della madre a due delle figlie bensì per assicurare il futuro professionale di queste ultime nel nostro paese grazie alla possibilità di disporre di un permesso di domicilio. Le ricorrenti si avvicinano infatti innegabilmente all'età in cui si entra nel mondo del lavoro e ci si appresta anche a vivere indipendenti. Questa conclusione è poi avvalorata in primo luogo dalle affermazioni fatte dalle ricorrenti stesse nel gravame a questo Tribunale, secondo cui già la venuta in Svizzera della loro madre era dettata proprio e solamente da ragioni di ordine economico: "la sua situazione a Santo Domingo era divenuta tale da non permetterle il mantenimento della famiglia, se non facendo capo al mestiere più vecchio del mondo" (cfr. ricorso 29 luglio 1997, cifra 9, pagina 4). Quell'affermazione è attestata dal fatto che _____, una volta raggiunto il nostro paese, ha acconsentito subito a sposarsi con _____, pur cosciente che il matrimonio era votato all'insuccesso: circa i dettagli il Tribunale rinvia, a tutela dei diritti

della personalità degli ex-coniugi, all'incarto concernente la procedura di divorzio, agli atti. Depone poi ulteriormente a favore delle tesi delle autorità intime il fatto che, approfittando della loro presenza su suolo elvetico, prorogata artificialmente (di due anni al presente) grazie all'inoltro delle domande in esame e relativi ricorsi, le ricorrenti hanno subito frequentato le scuole di _____ ed anzi la maggiore ha già iniziato un apprendistato di parrucchiera. Invano - sia detto per completezza - le ricorrenti cercano di giustificare il ritardo con cui hanno introdotto la domanda di ricongiungimento con la madre affermando che il suo ex-marito si fosse opposto e che questa fu la causa dell'incrinamento dell'unione coniugale. Come detto, l'unione coniugale durò qualche settimana al massimo.

E. 3.4

In conclusione quindi la richiesta di un permesso di dimora o domicilio per _____ e _____ non poggia in modo preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e non può di conseguenza beneficiare delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS applicabile per analogia. Il fatto, asserito dalle ricorrenti, secondo cui il rifiuto di un loro ricongiungimento con la madre in Svizzera potrebbe avere delle conseguenze nefaste sullo stato di salute della stessa non permette di giungere a diversa conclusione. 4. 4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2). 4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem). 4.3. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato. Intanto _____ è partita volontariamente dalla Repubblica Dominicana ed altrettanto volontariamente si è separata dai figli. Alla stessa non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU. Nella misura in cui si dovesse ritenere invece la sussistenza di simile diritto, com'è il caso per le figlie, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito le figlie maggiori appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Non sussistono infatti interessi familiari preponderanti che

impongano la residenza delle ricorrenti presso la madre in Svizzera. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce delle predetta normativa convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub 4.2.). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera delle ricorrenti non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica. 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico delle ricorrenti (art. 28 PAmm). La domanda di assistenza giudiziaria deve infatti essere respinta, poiché il gravame appare manifestamente infondato (art. 31 cpv. 1 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 16, 17 LDDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é respinto. §. Di conseguenza _____, cittadina della Repubblica dominicana nata il _____, e _____, cittadina della Repubblica dominicana nata il _____, sono tenute a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998, notificando la partenza all'ufficio regionale degli stranieri di Lugano. 2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico delle ricorrenti. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.